



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2009

Armonizzazione del regime fiscale e previdenziale delle indennità di impiego operativo fondamentali delle Forze armate e dell'indennità pensionabile delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione alle diverse condizioni di servizio, è remunerato principalmente attraverso le cosiddette indennità operative fondamentali di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e attraverso l'indennità pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Mentre alcune di dette indennità - indennità operative per imbarco, aeronavigazione e volo - sono assoggettate a un regime fiscale e previdenziale più favorevole (imponibilità al 50 per cento ai fini fiscali e previdenziali e «supervalutazione» di un terzo del computo degli anni ai fini previdenziali), le restanti indennità operative fondamentali e l'indennità pensionabile soggiacciono al regime *standard* (imponibilità al 100 per cento ai fini fiscali e previdenziali e «supervalutazione» di un quinto del computo degli anni ai fini previdenziali).

Negli ultimi anni, però, il ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia si è evoluto di pari passo con il mutamento degli scenari nazionali e internazionali, con la conseguenza che ormai tutto il personale del «comparto» in questione è omogeneamente soggetto a rischi e disagi non inferiori a quelli derivanti dall'uso professionale di mezzi aerei e navali, anche perché, indipendentemente dall'incarico, deve essere permanentemente disponibile per l'impiego presso i contingenti schierati in operazioni e per gli interventi tesi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ne consegue che la differenziazione del regime fiscale e previdenziale degli emolumenti in parola, data l'«atipicità» delle attività, degli obblighi e dei vincoli cui è soggetto il personale del «Comparto Sicurezza e Difesa», si presenta

ormai anacronistica e fonte di ingiustificate disparità di trattamento.

Con il presente disegno di legge, al fine di armonizzare il trattamento economico «fisso» del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, si intende estendere a tutte le indennità di impiego operativo fondamentali e all'indennità pensionabile il regime fiscale e pensionistico al momento riservato alle sole indennità operative di imbarco, aeronavigazione e volo.

Sotto il profilo dei costi, l'intervento normativo proposto determina, per quanto attiene alla defiscalizzazione del 50 per cento degli importi degli emolumenti coinvolti, una minore spesa sul bilancio dei Dicasteri interessati corrispondente ai contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione relativi alla quota «detassata» (non più dovuti), pari complessivamente a circa 583 milioni di euro annui. Tuttavia, a fronte di tale minore spesa, si verifica una minore entrata per le casse dell'erario pari complessivamente a circa 552 milioni di euro annui.

La differenza tra la minore spesa per i contributi e la minore entrata per l'erario è complessivamente di circa 31 milioni di euro.

In sintesi, da un lato si sortirebbe l'effetto di aumentare significativamente il reddito disponibile del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dall'altro si conseguirebbe un risparmio annuo, in termini di fabbisogno, valutabile in circa 31 milioni di euro.

Per quanto attiene, invece, ai contenuti pensionistici, l'impatto della norma, indispensabile per assicurare, in termini concettuali, la dovuta omogeneità con le indennità per imbarco, aeronavigazione e volo, mediante la rideterminazione da un quinto a

un terzo della supervalutazione dei servizi prestati, sarebbe assolutamente trascurabile. In particolare:

– per il personale in regime pensionistico contributivo (quello reclutato a partire dal 1° gennaio 1996), il più sollecito raggiungimento del tetto massimo di «supervalutazione» di cinque anni, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sarebbe irrilevante, dal momento che il periodo di servizio convenzionalmente attribuito non avrebbe alcun effetto sulla determinazione della misura del trattamento di quiescenza spettante. Peraltro tale personale, al raggiungimento della minima anzianità anagrafica richiesta per ottenere il pensionamento di anzianità, di fatto avrebbe maturato

il citato tetto massimo quinquennale anche applicando la supervalutazione di un quinto, in quanto a quella data ha normalmente già prestato almeno venticinque anni di servizio;

– per il personale in regime pensionistico retributivo (quello che poteva contare su almeno diciotto anni di servizio utile al 31 dicembre 1995) e per il personale in regime pensionistico cosiddetto «misto» (quello che poteva contare su meno di diciotto anni di servizio utile al 31 dicembre 1995), la rideterminazione da un quinto a un terzo della supervalutazione dei servizi prestati resterebbe comunque limitata dal «tetto» dei cinque anni introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

a) le indennità di cui agli articoli 2, 3 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni;

b) la maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni;

c) l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e successive modificazioni;

d) l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. L'aumento convenzionale di un quinto del servizio prestato nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, previsto rispettivamente dall'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, e dall'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, è rideterminato in un terzo, fermo restando il limite massimo di cinque anni stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.